

Regolamento per l'affidamento incarichi professionali a soggetti esterni all'Ente.
(Art. 3, comma 56, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 7, commi 6 e ss, Dlgs. n. 165/01, art. 110, comma 6, del Dlgs. n. 267/00 e art. 46 Dl. n. 112/08, convertito con Legge n. 133/08)

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. ____ del _____

1. Ambito di applicazione

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata continuativa, dell'incarico professionale esterno soggetto ad I.V.A., (per attività il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi e/o elenchi), in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 2222 e ss. c.c. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e seguenti e 2230 e seguenti del Codice Civile.

1.2 I contratti di collaborazione autonoma, a cui sono ricondotte le varie tipologie di prestazioni (studio, ricerca, consulenza e collaborazione) e disciplinati dal presente regolamento, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; nel limite dello stanziamento previsto dal bilancio di previsione.

I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni di opere intellettuali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2230 e seguenti del codice civile. E generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono i seguenti:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente, e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relativo a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;
- d) altre collaborazioni esterne di elevato contenuto professionale.

I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni di opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza il vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del c.p.c.

Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comportando l'osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

1.3 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi relativi ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione (per la individuazione dei componenti di tali organismi saranno comunque rispettati i vincoli di pubblicità previsti dal presente regolamento);
- b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (esempio: incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche, incarico componente di Commissione di concorso); alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine e che comportano per loro stessa natura un compenso equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio a partecipazione a seminari, convegni, la singola docenza la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6 dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 in quanto compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici). Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzo di procedure comparative per la scelta del collaboratore. In ogni caso devono esser pubblicizzati tutti gli incarichi che prevedono compenso.
- Al conferimento di incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché per gli altri incarichi previsti da tale provvedimento, ivi compresi gli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio. Rimangono vigenti o le previsioni normative, relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure di affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. Per gli incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, devono essere rispettate le procedure di comparazione e trasparenza previste dal codice dei LLPP.
- c) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune;
- d) agli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- e) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (esempio incarico per la sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008);
- f) appalto di lavori, di beni o servizi di cui al D.Lgs. 50/2016;
- g) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.

1.4 Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità (max € 5.000)

1.5 La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di settore.

2. Presupposti per il conferimento di incarichi

2.1 Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio possono essere conferiti incarichi individuali in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- b) l'Ente deve avere previamente accertato l'inesistenza all'interno della propria organizzazione delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico. Il Responsabile interessato, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all'interno della propria area in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta, specificando:
- gli elementi e le condizioni determinanti relativa all'esigenza da soddisfare;
 - i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;
 - la durata dell'attività.

A tal proposito devono essere svolte preventivamente, da parte del Responsabile del settore interessato, verifiche in ciascun settore/aree dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento della presenza tra il personale in servizio di professionalità idonee a realizzare l'attività oggetto dell'incarico. Nel caso in cui sia accertata la presenza, tra tutto il personale in servizio, di una professionalità e competenza idonea a rispondere all'esigenza eccezionale e temporanea che ha fatto sorgere la necessità di individuare un professionista, dovrà essere esaminata l'esperienza professionale e la competenza specifica relativa alla particolare esigenza sorta, anche attraverso la disamina del curriculum professionale del dipendente, dovrà essere verificato il carico di lavoro dello stesso, l'influenza che adempimento dell'attività oggetto dell'incarico si presume possa avere rispetto agli adempimenti connessi all'espletamento delle attività di servizio, anche attraverso l'espletamento di un colloquio di verifica svolto dal dirigente coinvolto e il dipendente stesso. Nel caso in cui tali verifiche diano esito negativo, l'Ente al fine di adempiere alle esigenze sorte non potrà che avvalersi di professionisti esterni alla struttura organizzativa dell'Ente. Di tali risultanze il dirigente dovrà farne analitica menzione nell'atto di affidamento dell'incarico al professionista esterno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, le penali, termini della prestazione e tempi e modalità del compenso della collaborazione.

2.2 Gli incarichi possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze straordinarie.

Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale. Qualora l'incarico venga conferito con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, è necessario che il provvedimento, con il quale viene conferito l'incarico, ne dia atto espressamente.

2.3 Ai sensi dell'art. 7 – co. 6 – D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 46 – co. 1 – L. 133/2008, il ricorso a contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile.

3. Requisiti per il conferimento degli incarichi.

3.1 Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.

3.2 Fatto salve le eccezioni previste dalla legge, i partecipanti alla selezione debbono essere in possesso di del titolo di laurea o del diploma di laurea ed avere maturato un'adeguata esperienza lavorativa inerente l'incarico da conferire.

3.3 Si prescinde dal titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (es. geometri, giornalisti, ecc.) o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3.4 Oltre il titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo.

3.5 Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) non essere in conflitto di interessi con il Comune.

4. Programmazione annuale

4.1 Il Consiglio Comunale definisce ogni anno il programma degli incarichi di collaborazione autonoma affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e non rientranti tra le attività istituzionali affidate dalla legge al Comune. Il programma viene definito contestualmente all'approvazione del Bilancio preventivo annuale e pluriennale e deve trovare adeguato riscontro finanziario nelle suddette previsioni.

4.2 Il Bilancio preventivo definisce il limite di spesa annuo per l'affidamento degli incarichi. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziate da altre P.A.

5. Selezione

5.1 Il Responsabile competente procede, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.5 ed all'art. 7, alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative, adottando specifico provvedimento nel quale sono evidenziati:

- a) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno all'Amministrazione nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente comma 2 "Presupposti per il conferimento di incarichi", lett. b);
- b) l'indicazione se le attività da svolgere rientrano nelle attività istituzionali attribuite dalla legge o nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
- c) le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali il titolo di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali almeno annuali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- d) le procedure comparative utilizzate.

5.2 Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi è:

- a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire.

5.3 L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito devono contenere:

- a) oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso lordo previsto;
- e) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti;
- f) le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- g) i criteri e le modalità di comparazione;
- h) le altre caratteristiche specifiche dell'incarico.

5.4 L'avviso di selezione viene pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi sul sito del Comune fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

5.5 Tutti gli atti di cui al presente articolo sono di competenza dei singoli responsabili;

6. Criteri per la selezione degli esperti esterni

6.1 Il Responsabile interessato procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, potendosi avvalere della collaborazione di esperti interni all'Ente o in mancanza di esterni.

6.2 La valutazione è effettuata in termini comparativi, mediante assegnazione di punteggi, sulla base degli elementi curriculari, delle proposte operative e delle proposte economiche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico descritte nel curriculum;
- b) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;

6.3 In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

6.4 L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono periodicamente aggiornate.

7. Requisiti per i conferimento di incarichi senza selezione comparativa

7.1 Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, possono essere conferiti ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione e, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza buon andamento ed economicità, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- a) qualora l'incarico da conferire abbia un valore inferiore o pari ad € 5.000,00 esclusi I.V.A. o oneri di altra natura, non reiterabili alla stessa persona fisica;
- b) sia andata deserta od infruttuosa la selezione di cui ai commi precedenti;
- c) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili o analoghi;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finalizzati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibili l'esperimento di procedure comparative di selezione.

8. Formalizzazione dell'affidamento

8.1 Il Responsabile interessato approva con determinazione le risultanze del procedimento di selezione e lo schema di contratto.

8.2 Il contratto è stipulato a cura del Responsabile del settore che provvede ad effettuare tutti gli adempimenti di legge. Il contratto deve contenere:

- le esatte generalità del contraente;
- la precisazione della natura dell'affidamento di lavoro: autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza del termine indicato, senza obbligo di preavviso;
- il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- l'oggetto della prestazione occasionale;
- le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- i profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;
- le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;
- l'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;
- la determinazione delle penali pecuniarie nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;
- la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- il foro competente in caso di controversie.

9. Pubblicazione degli incarichi conferiti

9.1 Il Comune pubblicizza gli incarichi conferiti:

- a) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, 14' comma, del D.Lgs. n. 165/01 e dell'art. 3, comma 18 e 54 della L. 244/2007 nell'apposita sezione del sito web dell'Amministrazione. Tale adempimento condiziona l'efficacia del relativo contratto ed i conseguenti atti di liquidazione dei compensi devono dare espressamente atto dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento stesso. Il giorno della sottoscrizione del contratto, deve essere effettuata la pubblicazione (il settore di riferimento, l'oggetto dell'incarico affidato, le generalità dell'incaricato, il compenso, la data di sottoscrizione e la data di termine dell'incarico) che

resteranno in pubblicazione per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno in cui la relativa determinazione di impegno è stata adottata.

10. Verifica del buon andamento dell'incarico

10.1 Il Responsabile che ha sottoscritto il disciplinare, verifica il corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività espletate e dei risultati conseguiti dal medesimo.

10.2 La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

11. Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della determinazione del tetto di spesa, sarà tenuto conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata del presente regolamento, i quali comunque rimangono in essere fino alla loro naturale scadenza.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti i predetti rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.